REGOLAMENTO (CE) N. 371/2001 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2734/2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/2001 (3), ha introdotto un certo numero di modifiche o deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (4), per far fronte alla situazione eccezionale del mercato dovuta ai recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
- Tenuto conto di questa situazione eccezionale del (2)mercato e al fine di migliorare l'efficacia delle misure d'intervento previste dal regolamento (CE) n. 2734/2000, occorre completare l'elenco delle categorie ammissibili all'intervento aggiungendo la categoria C per l'Austria e modificare quindi di conseguenza detto regolamento.

- Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2734/2000 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 562/2000, possono essere acquistati all'intervento i seguenti prodotti supplementari:

- Categoria A, classe O2 e O3,
- Austria: categoria C, classi U3, R3 e O3,
- Irlanda: categoria C, classe O4,
- Regno Unito Irlanda del Nord: categoria C, classe O4.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (²) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45. (³) GU L 41 del 10.2.2001, pag. 22. (*) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.